

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4862-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATRICE DE ZULUETA)

Comunicata il 9 febbraio 2001

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla cooperazione in materia di difesa, fatta a Tashkent il 26 novembre 1999

presentato dal Ministro degli affari esteri

**di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica**

col Ministro della difesa

**e col Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e del commercio con l'estero**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 2000

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge.	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Benchè non sia agevole individuare interessi strategici nazionali, nel caso dell'accordo con l'Uzbekistan, si deve ricordare che questo paese ha aderito alla *partnership for peace* e, di recente, ha deciso di non rinnovare l'accordo di sicurezza con la Comunità Stati indipendenti (CSI). D'altronde non vi è un filo comune di politica estera nei numerosi accordi di collaborazione nel settore della difesa, 28 dei quali sono stati già ratificati dall'Italia.

Per quel che riguarda le operazioni di interscambio e transito di materiali di armamento, espressamente previste nell'articolo 2 dell'accordo, è bene precisare che anche

nei confronti dei paesi che hanno stipulato un accordo bilaterale con l'Italia si applicano le disposizioni della legge 9 luglio 1990, n. 185, che escludono la vendita di armamenti in determinati casi, tra cui il coinvolgimento del governo acquirente in conflitti interni o internazionali.

La Commissione raccomanda la sollecita approvazione del disegno di legge, con l'emendamento all'articolo 3, approvato per adeguare la clausola di copertura finanziaria al parere condizionato espresso dalla Commissione bilancio.

DE ZULUETA, *relatrice*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PASQUALI)

sul disegno di legge

17 gennaio 2001

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, un parere di nulla osta.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

sul disegno di legge

16 gennaio 2001

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la clausola di copertura di cui all'articolo 3 sia aggiornata, facendo riferimento al bilancio 2001.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla cooperazione in materia di difesa, fatto a Tashkent il 26 novembre 1999.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 51 milioni per anni alterni a decorrere dal 2001, si provvede, **per l'anno 2001**, mediante utilizzo delle proiezioni per lo stesso anno, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico

Art. 2.

Identico

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 51 milioni per anni alterni a decorrere dal 2001, si provvede mediante **corrispondente riduzione** dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2001-2003**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario **2001**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

(Segue: *Testo del Governo*)

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

Art. 4.

Identico

